



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca

Nota n. 1/2011

L'attuazione della riforma dei concorsi universitari: criteri e parametri per la valutazione della produttività scientifica

1. Oggetto e struttura della nota

Questa nota del CEPR ha ad oggetto alcune questioni poste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario". Nella nota sono dapprima richiamate le nuove disposizioni (nel § 2); in seguito, vengono indicati due aspetti che il CEPR considera di basilare importanza (§ 3).

2. La nuova disciplina dei concorsi

Le disposizioni introdotte dalla legge possono essere rapidamente richiamate:

- a) l'art. 16, c. 1 e 2, istituisce l'abilitazione scientifica nazionale, rinviando a "uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro [dell'Università e della ricerca scientifica], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, [la] disciplina [del]le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3";
- b) tra le materie non rimesse ai regolamenti, ma a un decreto (non regolamentare) del Ministro vi è la determinazione; i) di "criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare", ai fini della "valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche" presentate dai candidati (art. 16, c. 2, lett. a) e ii) di un numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare "in ogni caso non inferiore a dodici" (c 2, lett. b);
- c) il c. 3, lettera h, stabilisce che ai concorsi partecipino, come commissari, i soli docenti che: i) abbiano presentato domanda per esservi inclusi, documentando la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio, e ii) siano stati positivamente valutati

ai sensi dell'articolo 6, comma 7. Mentre questa valutazione costituisce una “competenza esclusiva delle università” (da esercitare sulla base dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca stabiliti dall'ANVUR), in base all'art. 6, c. 7, è espressamente previsto che il curriculum dell'aspirante commissario sia reso pubblico per via telematica e, soprattutto, sia “coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”.

3. Problemi

Esposta, per sommi capi, la nuova disciplina dei concorsi, vediamo adesso i due aspetti di basilare importanza sui quali il CEPR richiama l'attenzione del Ministro:

- a) il primo riguarda quanti aspirano a ottenere l'abilitazione scientifica nazionale. Nel sistema introdotto dalla legge, ha fondamentale importanza la determinazione dei “criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare” ai quali le commissioni devono attenersi. Non è agevole, peraltro, decidere quali debbano essere questi criteri e parametri, quanto debbano essere vincolanti e, ancora, quanto, ancora, debbano essere differenziati in rapporto ai vari livelli e alle varie aree. Al riguardo, il CEPR è dell'avviso – come già sottolineato nel documento n. 2/2010 riguardante gli “Indicatori di produttività scientifica” – che:
- i. in questa fase si possa ritenere opportuno identificare standard di produttività scientifica, da calibrare e utilizzare in modo dinamico e incrementale;
 - ii. sia ragionevole pretendere che quanti aspirano a ottenere un'abilitazione scientifica nazionale si collochino al di sopra della mediana di produttività scientifica del settore. Ciò può costituire un rimedio all'assenza di un limite prestabilito al numero di candidati che possono ottenere l'abilitazione;
 - iii. gli elementi su cui la valutazione della produzione scientifica viene fatta (in qualità, impatto e dinamica) possano avere diversa focalizzazione nelle varie aree scientifiche, senza che ciò comporti che alcuna area ne sia esclusa, soprattutto per quanto concerne i criteri di ordine procedurale (come la *peer review* per le riviste e le collane editoriali).
- b) l'altro aspetto di basilare importanza concerne coloro i quali aspirano a far parte delle commissioni di concorso, ossia i commissari. Se, per i candidati che si sottopongono alla valutazione, viene richiesto che essi si collochino al di sopra della mediana di produttività scientifica del settore, per quanti intendano valutarne la produttività, *a fortiori*, si dovrebbe richiedere una soglia più elevata. I valutatori dovrebbero, cioè, collocarsi ancor di più al di sopra della mediana di produttività scientifica. Si avrebbe, altrimenti, la paradossale conseguenza che i componenti delle commissioni alle quali spetta valutare la produttività altrui siano meno produttivi di coloro che sono sottoposti al loro giudizio. Una ragionevole ipotesi, quindi, è che essi si collochino nella fascia più elevata (1/3) degli studiosi appartenenti a quel settore scientifico-disciplinare.